

## DOTTRINA

**Mario Esposito**

I limiti costituzionali al dovere di ottemperanza alle sentenze interpretative della Corte di giustizia (nota a Corte Cost., n. 24/2017)..... II, 281

L'articolo si occupa della legittimità della ratifica con legge ordinaria dei trattati UE che comportino modifiche dell'ordinamento costituzionale. Tale questione è stata riproposta con urgenza dall'ordinanza n. 24/2017 con la quale la Corte costituzionale ha formulato alla Corte di Giustizia UE un quesito circa i limiti di applicazione delle sentenze interpretative da questa rese in sede di rinvio pregiudiziale.

*The essay is about the constitutionality of ordinary laws that ratify EU Treaties changing the constitutional order. Such issue has been highlighted again by the Constitutional Court with its ordinance 24/2017, as it requested the Court of Justice of the EU to give a preliminary ruling on a question concerning the limits of application of ECJ interpretative decisions.*

**Enrico Marello**

Spunti di riflessione in materia di processo tributario telematico..... I, 535

Il lavoro è dedicato ad una sistemazione critica del processo tributario telematico. Prima viene ricostruito il farraginoso micro-sistema delle fonti del processo telematico: si evidenzia una sovrapposizione di regolamentazioni e una pluralità di rinvii non coordinati. In un successivo momento, si analizzano le principali problematiche di ordine processuale che possono toccare la fase di introduzione del giudizio, proponendo alcune soluzioni conservative, fondate sull'estensione di regole elaborate per il processo analogico. Quindi, si mettono in evidenza gli scopi cui sono ordinate le nuove forme telematiche, trattando delle ricadute effettuali nel caso di mancato rispetto delle stesse. Infine, si evidenzia la natura non neutrale di talune scelte normative, che incidono sul governo del processo, nel rapporto tra giudici, segreterie, parti: in particolare, si critica la attuale modalità di governo (e di normazione tecnica) del S.I.Gi.T.

*This article deals with a critical settlement of the "processo tributario telematico" (i.e. the online tax trial). First, it is rebuilt the micro-system of the sources, highlighting the overlapping of regulations and the uncoordinated referrals. At a later stage, we analyze the main procedural issues that may touch the stage of the introduction of the judgment, proposing some conservative solutions based on the extension of rules elaborated for the ordinary process. Then, the attention is focused on the aims for which new telematic forms are ordered, dealing with actual bias in the case of failure to respect them. Finally, we point up the non-neutral nature of some normative choices that affect the process of government, the relationship between judges, clerk of the courts and parties: in particular, the current mode of government (and technical standardization) of SIGiT is criticized.*

**Marcella Martis**

La rinnovata disciplina del giudizio di ottemperanza non dipana tutti i dubbi ermeneutici in ordine all'esecuzione delle sentenze tributarie ..... I, 613

Lo studio si propone di offrire una breve ricognizione degli strumenti messi a disposizione del contribuente per l'esecuzione delle sentenze delle Commissioni tributarie, con particolare riguardo alla nuova disciplina di cui agli art. 68 ss. del D.lgs.156/2015. Dopo un inquadramento sistematico dei principi posti in materia di esecuzione delle sentenze e dell'ottemperanza, volto a sublimarne i caratteri essenziali e le novità introdotte dalla novella, verranno poste in luce le principali criticità di una disciplina che presenta alcune problematiche applicative che nascono, a ben vedere, da un dettato normativo non sempre chiaro e da un'attività ermeneutica dell'Amministrazione che tende a negare alcuni dei nuovi diritti riconosciuti al contribuente dal D.lgs. 156/2015.

*The paper means to offer a short survey of tax Tribunal decision execution devices, with a focus on art. 68 ss. D.lgs.156/2015 legislation. Starting with a systematic framework concerning execution and decisions compliance principles, the paper will analyse the recently introduced legislation and its criticism and applicative problems given by an uncertain legal clarity which risks to affect tax payer rights as introduced by D.lgs. 156/2015 itself.*

**Mario Miscali**

La tutela cautelare nel rimborso della imposta..... I, 569

L'indagine ha ad oggetto la tutela del diritto al rimborso d'imposta leso dal rifiuto (espreso o tacito) della restituzione nella fase cautelare del giudizio di primo grado. Il quadro normativo è stato recentemente oggetto di significativi interventi, ma è rimasto sostanzialmente invariato per quanto riguarda il tema in esame. Vengono criticamente vagliate le diverse posizioni assunte dalla dottrina e la scarna giurisprudenza di merito. La tesi che viene avanzata è che la tutela può essere efficacemente realizzata mediante l'adozione di provvedimenti d'urgenza di contenuto positivo. Poiché il giudizio cautelare è preordinato alla tutela delle ragioni del ricorrente nelle more del giudizio ordinario, nelle controversie aventi ad oggetto il rifiuto (espreso o tacito) della restituzione sono ammissibili provvedimenti intesi ad anticipare, in via meramente interinale, la produzione degli effetti del provvedimento di rimborso richiesto dal contribuente e negato dalla amministrazione finanziaria.

*The analysis relates to the protection of the right of tax refund harmed by the refusal (written or unwritten) in the precautionary phase of the process of first instance. The regulatory framework has recently undergone significant changes, but remained broadly unchanged as regards the subject under scrutiny. In this contribution are critically assessed the different positions taken by the doctrine and the gaunt case law. The protection can be effectively achieved through the adoption of court's judgement by positive content. The precautionary proceeding protects the reasons of the claimant examined pending the trial, in disputes relating to the refusal of tax refund (written or unwritten) are admissible provisional court's judgement of tax refund denied by the tax authorities.*

### **Andrea Perini**

Tra esterovestizione ed attività di direzione e coordinamento della capogruppo: la Corte d'Appello di Milano scrive l'epilogo della vicenda "Dolce & Gabbana" (nota a Corte App. Milano, n. 440/2016)..... III, 92

Nel porre fine alla complessa vicenda processuale che ha interessato i marchi Dolce & Gabbana, la Corte d'Appello di Milano ha affermato che non costituisce condotta di c.d. "esterovestizione" l'utilizzo di una società avente sede legale in Lussemburgo quando la gestione di tale società subisca l'influsso dell'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla capogruppo italiana. Affinché sussista responsabilità penale ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 74/2000 occorre che la società estera sia una costruzione di puro artificio.

*To put an end to the intricate court case that involved the Dolce & Gabbana brands, the Court of Appeal in Milan (Italy) has stated that the operations of a company having its registered office in Luxembourg do not represent a case of "corporate inversion" if the management of this company is affected by the coordination and management activities carried out by the Italian parent company. In order for the corporate criminal liability to exist, pursuant to Article 5 of Legislative Decree No. 74/2000, the foreign company shall have been established as a mere artifice.*

### **Luca Sabbi**

La Corte di Cassazione illustra finalmente i criteri per la determinazione del regime applicabile alle operazioni di coassicurazione nell'imposta sul valore aggiunto (nota a Cass., n. 22429/2016)..... II, 308

La Suprema Corte affrontando l'importante tema del trattamento da riservare, ai fini Iva, ai rapporti di coassicurazione, di cui all'art. 1911 c.c. ha statuito il principio di diritto per cui il regime di esenzione Iva previsto dall'art. 10, comma 1, n. 2 del D.p.r. n. 633/72 (d'ora in poi decreto Iva) per le operazioni di assicurazione, da interpretarsi restrittivamente in quanto derogatorio al regime ordinario di imponibilità, si estende, conformemente a quanto stabilito dalla Corte di giustizia, alla pluralità di prestazioni idonee a integrare il servizio assicurativo sotto il profilo economico. Occorre, dunque, individuare gli elementi caratteristici dell'operazione di cui trattasi per stabilire se il soggetto passivo fornisca all'assicurato, considerato come consumatore medio, attraverso la pluralità di attività poste in essere, più prestazioni principali distinte o un'unica prestazione, sempre che il prestatore di servizi si sia impegnato esso stesso nei confronti dell'assicurato a garantire a quest'ultimo la copertura di un rischio e sia vincolato all'assicurato da un rapporto contrattuale.

*The Italian Supreme Court, in this judgment, examined the VAT regime in insurance contracts entered between insurance companies. The Supreme Court ruled a principle of law under which the tax exemption provided by art. 10, comma, 1, n. 2 of D.p.r. n. 633/72 must be strictly interpreted as it derogates from the ordinary taxation regime. According to the ECJ case law, the mentioned tax exemption extends to the plurality of services suitable to integrate the insurance service economically. In order to determine whether the tax payer provides the insured person with more distinct main service provisions or only one provision of service (considering all the operations carried out), it is necessary to identify the characteristic features of the transaction at issue. This, on condition that: the*

*service provider has committed itself towards the insured person to guarantee him the cover of a risk; the service provider is bound to the insured person by an agreement relationship.*

### **Alessia Sbroiavacca**

Il sistema tributario tedesco quale sistema tributario “più progressivo” dell’eurozona: analisi e riflessioni sul modello tedesco di progressività cd. “lineare” dell’imposta sul reddito delle persone fisiche..... I, 647

Importanti studi comparatistici aventi ad oggetto l’analisi ed il confronto delle principali caratteristiche di alcuni sistemi tributari dell’eurozona hanno evidenziato che il modello tedesco di imposizione sui redditi delle persone fisiche risulta essere quello in grado di attuare al meglio il principio di progressività dell’imposizione. Tale merito sembra ascrivibile al peculiare *design* dell’imposta tedesca sul reddito delle persone fisiche, le cui aliquote marginali sono delineate secondo un andamento progressivo in parte “linearmente crescente” ed in via residuale “a scaglioni” – infatti, diversamente dalle strutture delle imposte personali italiana, francese ovvero spagnola, l’imposta personale tedesca applica la progressività “a scaglioni” esclusivamente ai redditi imponibili eccedenti una predeterminata soglia. La caratteristica in parola, congiuntamente ad altri elementi caratterizzanti l’*Einkommensteuer*, fa quindi dell’imposta personale tedesca un interessante spunto per un approfondimento di tale sistema tributario, analizzandone la struttura teorica ed i connessi effetti economici.

*Major comparative studies on the analysis of the main characteristics of some eurozone tax systems have shown that, among them, the German personal income tax should be regarded as the most effective in enforcing the principle of tax progressivity. This quality seems to be mostly due to the German personal income tax’s unique design as its marginal tax rates are partly outlined according to a progressively increasing pattern. Indeed, unlike the Italian, French and Spanish personal income taxes, in the German case only taxable incomes exceeding a predetermined threshold are subject to the tax brackets mechanism. The feature at stake, along with other elements characterizing the Einkommensteuer, thus makes the German personal income tax an interesting starting point for an in-depth analysis of this tax system, its theoretical structure and the related economic effects.*

Tutti i lavori presenti nel fascicolo sono stati sottoposti a revisione esterna.